

	<p data-bbox="331 185 459 434"></p> <p data-bbox="464 185 1075 237">COMUNE DI ARMENO</p> <p data-bbox="555 248 959 322">Provincia di Novara UFFICIO POLIZIA LOCALE</p> <p data-bbox="555 356 986 479">----- 28011 - Piazza della Vittoria n. 11 Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013 polizialocale@comune.armeno.no.it armeno@cert.ruparpiemonte.it</p>	 <p data-bbox="1326 170 1495 237">REGIONE PIEMONTE</p>
---	--	--

Prot. Nr 6517/2021
ORDINANZA n°46/2021

OGGETTO: Istituzione temporanea di un senso unico alternato su Via DON MAGNONE all'altezza del civico 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta pervenuta con prot.6516/2021 dal Signor Marco Varia nato a Omegna il 27/11/1966 titolare dell' Impresa Edile P.Iva 01610160036 per lavori di allaccio utenze.

RITENUTO opportuno provvedere all'istituzione di un senso unico alternato per motivi di pubblica incolumità;

VISTE le dimensioni e la conformazione della carreggiata nella zona interessata ai lavori;

VISTO l'art. 7 del D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S.;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 132/93 di delimitazione del centro abitato;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. 276/2000;

VISTA la pratica edilizia n° 2021/99 – SCIA;

ORDINA

dalle ore 8:00 a fine lavori del giorno 11 Novembre 2021

**L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA DON MAGNONE
ALL' ALTEZZA DEL CIVICO 1**

L'Impresa esecutrice dei lavori è tenuta:

A garantire, adottando tutte le misure necessarie e per l'intera durata del periodo del presente provvedimento, il transito pedonale, in totale sicurezza, nella zona interessata dai lavori;

A rendere note le misure stabilite dal presente provvedimento, mediante l'installazione della segnaletica stradale di preavviso e di prescrizione, secondo le normative vigenti;

A V V E R T E

DEVE RITENERSI SOSPESA OGNI PRECEDENTE DISPOSIZIONE IN CONTRASTO CON QUANTO PRESCRITTO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;

L'INOSSERVANZA DELLE MISURE STABILITE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO, COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA;

LA PRESENTE ORDINANZA È COMUNQUE SEMPRE SOGGETTA A SOSPENSIONE E/O REVOCA IN CASO DI MANIFESTAZIONI, RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE O TECNICHE O PER ABUSO DEL BENEFICIARIO;

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, contro il presente atto può essere presentato ricorso:

a. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale, in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del Codice della Strada, da parte di chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;

b. al Giudice Amministrativo – T.A.R. Piemonte- entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni o, in alternativa, al Capo della Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1119/1971, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo comunale on-line del presente atto.

LE ATTIVITA' ESERCITATE DOVRANNO ESSERE CONFORMI A QUELLE CONSENTITE DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DALLA REGIONE PIEMONTE IN TEMA DI CONTENIMENTO DELL' EMERGERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.

GLI OPERATORI INOLTRE DOVRANNO ADOTTARE IDONEE MISURE DI SICUREZZA E UTILIZZARE LE ATTREZZATURE CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI ED GLI ATTI RECANTI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

ALLA POLIZIA MUNICIPALE SPETTERÀ, UNITAMENTE ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, DI FARE OSSERVARE LE MISURE MESSE IN ATTO.

Dalla Residenza Municipale, 08 Novembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARA MARIANAVICINI

